

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 894

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONASTERIO, COLOMBO RENATO, BIGI, AVOLIO, AUDISIO WALTER, FOGLIAZZA, BEI CIUFOLI ADELE, GRILLI GIOVANNI, VALORI, GRIFONE, DE PASCALIS, AICARDI, MONTANARI SILVANO, CACCIATORE, COLOMBI ARTURO, MICELI, SANTARELLI EZIO, FERRARI FRANCESCO, BARDINI, NICOLETTO, MINASI, SPECIALE, PUCCI ANSELMO, COMPAGNONI, BIANCO, RAFFAELLI, MARIANI, FALETRA, CALASSO, GOMEZ D'AYALA, PINO, AMICONI

Presentata il 27 febbraio 1959

Abolizione dell'imposta sul bestiame per i coltivatori o allevatori diretti

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Viene oggi prospettata da più parti e con maggiore urgenza la necessità di radicali trasformazioni colturali. In particolare si sostiene l'esigenza di ridurre le colture granarie e di incrementare l'allevamento del bestiame.

Per favorire, in tale opera di trasformazione colturale, le aziende contadine le quali già da tempo versano in grave crisi, si rendono necessarie delle misure. Come delle misure occorre prendere per cominciare a compiere dei passi verso la realizzazione dei principi tributari, i quali vogliono franco da ogni imposta il necessario per il soddisfacimento delle esigenze inderogabili per una vita umana e civile delle famiglie.

Di qui la presente proposta di legge, che, con lo sgravio dell'imposta bestiame dei contadini, dei pastori e allevatori diretti manuali, in generale, tende, da un lato, a favorire lo sviluppo dell'allevamento zootecnico e, dall'altro, a compiere un atto di perequazione tributaria.

Com'è noto, l'imposta sul bestiame fu istituita come imposta vera e propria per la

prima volta con la legge 26 luglio 1868, n. 4513. In precedenza essa aveva il carattere di un corrispettivo che veniva pagato ai comuni per l'uso del pascolo.

La imposta veniva commisurata per capi in base a regolamenti provinciali, con tariffe massime e minime, deliberate per delega legislativa dalle singole Giunte provinciali amministrative ed omologate con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. Con regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374, i comuni furono autorizzati a raddoppiare, per detto anno, la tariffa in vigore, facoltà che venne poi ulteriormente prorogata.

Successivamente con regio decreto-legge 22 ottobre 1922, n. 1388, si introdusse la facoltà di tassazione sul valore con aliquota massima dell'1 per cento sul valore medio di ciascuna specie, in luogo della tassazione per capi.

La tassazione sul valore animale per capo si ha solo col testo unico del 14 settembre 1931, n. 1175, in cui viene disposto che tutto il bestiame soggetto ad imposta venga tassato esclusivamente in base al valore medio.

Le esenzioni vigenti sono quelle previste dall'articolo 123 del testo unico del 14 settembre 1931, n. 1175. Con detto articolo sono esentati i lattanti, i piccoli allevamenti di pecore sino a 6 capi, i cavalli e i muli in servizio dei corpi armati dello Stato, delle province e dei comuni, gli animali di transito o introdotti nel comune per la vendita o la macellazione; altre esenzioni sono: quelle contenute nelle leggi di bonifica dell'Agro Romano estese successivamente ad altri territori, quelle a favore dell'Opera nazionale combattenti e dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, quelle per la Basilicata, per il Mezzogiorno d'Italia, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Deve rilevarsi che il testo unico del 1931 abrogava le disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 383, la quale, riconosceva la necessità di esentare dal pagamento dell'imposta bestiame i possessori di piccoli allevamenti dell'Italia meridionale, allo scopo di favorire lo sviluppo del patrimonio zootecnico e della piccola azienda contadina. Infatti l'articolo 24 della predetta legge statuiva:

« Saranno in ogni caso senza eccezione esentati dalla imposta sul bestiame i possessori: di due bovini od equini di specie armentizia:

- di tre suini;
- di cinque lanuti;
- di due capre;
- di due animali da lavoro.

L'esenzione si applicherà anche a chi possenga cumulativamente animali di non più di due specie sovra elencate ».

Il fascismo, con il testo unico del 14 settembre 1931, come si è detto, sopprime tali esenzioni e così si è arrivati ad un'imposizione sul bestiame *indiscriminata ed iniqua*.

Ora, le esigenze nuove, che abbiamo accennato all'inizio, impongono una decisa revisione del tributo, nel senso non solo di ristabilire certe esenzioni sopresse dal fascismo, ma di estenderle a tutti i coltivatori e allevatori diretti. Si tratta, in sostanza, di abolire l'imposta verso tutti coloro per i quali il bestiame non rappresenta già un

capitale produttivo di profitto, com'è per gli imprenditori capitalisti e per gli armentari, ma rappresenta invece un indispensabile *strumento di lavoro* o comunque, *fonte di reddito remunerativo di lavoro, integrante del fabbisogno fondamentale di vita della famiglia*.

A tal fine, noi pensiamo che la dizione usata (« coltivatori o allevatori diretti ») sia sufficiente a comprendere coltivatori diretti, mezzadri, coloni, come pure pastori e qualsiasi altro che allevi direttamente bestiame (carrettieri, braccianti e artigiani che, come avviene in molte regioni, sono soliti allevare qualche capo di bestiame, ecc.) essendo logico intendere per « allevatori diretti » tutti coloro che provvedono direttamente alla custodia o alla cura *manuale* del bestiame senza riguardo all'uso o al servizio del bestiame stesso. Come pure appare ovvio che, nel caso di comproprietà del bestiame o di congodiamento del relativo reddito tra più soggetti, l'esenzione spetti soltanto all'allevatore diretto per la sua rispettiva parte di proprietà o di reddito. Ad ogni modo, una volta che si sia d'accordo sulla sostanza della proposta, non sarà difficile trovare con la comune collaborazione formulazioni tecnico-giuridiche eventualmente più precise e più rispondenti allo scopo.

Alla difficoltà nella quale potrebbero incorrere i comuni per la minore entrata deve provvedere lo Stato con apposita integrazione di bilancio — sino a quando, naturalmente, non saranno attuati provvedimenti di riforma organica della finanza locale che riordineranno tutta la materia. In questo modo, i contadini, i pastori, ecc. potranno beneficiare concretamente della esenzione fiscale senza che abbiano, per conseguenza, a subire aumenti di altre imposte comunali, e senza che abbiano a rimetterci in servizi sociali, servizi che potrebbero ridursi se ai comuni, che già versano in gravi condizioni finanziarie, non si venisse ad assicurare un corrispettivo delle perdite.

Si confida che, per le suesposte considerazioni, non mancherà il favorevole suffragio della Camera alla proposta di legge che si sottopone alla sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1959 è abolita l'imposta sul bestiame di cui agli articoli 122 e successivi del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per i coltivatori o allevatori diretti.

ART. 2.

I comuni hanno diritto, da parte dello Stato, ad un'integrazione pari alla minore entrata sino a quando non interverranno provvedimenti di riforma organica della finanza locale.

Il rimborso verrà effettuato ogni anno e la spesa iscritta nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.